

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – SCHEMA DI CONTRATTO

L'anno duemiladiciotto addì _____ del mese di _____ in Reggio Emilia, in Via F.lli

Manfredi, 12/d, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge fra

le sottoscritte parti:

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, di seguito denominata

“Stazione Appaltante”, con sede in Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/D, C.F./P.

IVA 02299930350 nella persona del Direttore pro tempore Dott. Domenico Savino;

e

_____ C.F. e P. IVA 00628670358, nella persona

del Presidente e legale rappresentante _____, nato a

_____ il _____ e residente a

_____ in Via _____ n. 1, di seguito denominato

“Appaltatore”

PREMESSO:

- con Determinazione del Direttore n. 96 del 4 Dicembre 2017 veniva indetta ai sensi

del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. d), 36, comma 2 e 60 del Decreto

legislativo N. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici una

procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale

uso del campo da calcio “ _____ ” di via _____, n. _____ a Reggio

Emilia per il periodo _____ - 30.06.2019;

- in data 04/12/2017 u.s. è stato pubblicato sul sito della Fondazione per lo Sport il

Disciplinare di gara relativo all'affidamento della concessione in oggetto, nella

Sezione Bandi di gara, fissandosi come data di scadenza della presentazione delle

offerte il giorno 19 dicembre 2017, ore 12,00;

- il codice identificativo gara è CIG: _____ ;

- con verbale redatto in data _____ prot. N. _____ di Prot., si è
proceduto all'aggiudicazione a favore _____ , con un ribasso
percentuale pari al _____ % sul prezzo posto a base di gara;

- l'aggiudicazione è stata approvata con determinazione del Direttore n. _____ del
_____ prot. n. _____ ed è stato dato corso alle comunicazioni di rito nei
confronti dell'Appaltatore, al fine di effettuare gli idonei controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni – previste nel bando e nel disciplinare di gara – presentate dalla
stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine
generale;

- i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo per dar corso alla sottoscrizione
del contratto.

Tutto ciò premesso, le parti, dichiarando di accettare integralmente e senza
condizioni il contenuto del sottoesteso contratto recante le disposizioni per la
concessione del campo calcio " _____ " sito a Reggio Emilia in Via

n. _____ , con decorrenza dal _____ e così fino al 30 giugno 2019;

che il presente documento negoziale intende definire le clausole dirette a regolare il
rapporto tra Stazione appaltante e Appaltatore, ad integrazione delle norme
contenute bando e disciplinare di gara che si intendono qui convenzionalmente
richiamati.

tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in gestione ed uso dell'impianto sportivo
comunale Campo Calcio " _____ " sito in Via _____ n. _____ a Reggio
Emilia a favore di _____ , affinché questa vi possa

svolgere la propria attività sportiva in vista della promozione e valorizzazione dello sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale e al fine di consentirne, nei limiti delle compatibilità gestionali, un utilizzo equo e diffuso anche a terzi.

L'impianto comprende:

L'affidamento comprende l'intero impianto, secondo quanto risulta dalle planimetrie e schede tecniche allegate (ALLEGATO 1).

I suddetti spazi sono affidati all'Appaltatore che ne conserverà l'uso e la destinazione esistente al momento dell'affidamento, alle condizioni tutte stabilite nel presente

Capitolato.

Il campo è provvisto di impianto d'illuminazione e alla scadenza dell'affidamento esso dovrà essere restituito alla Stazione Appaltante in buono stato, così come è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso ed eventuali migliorie apportate.

Tutti i macchinari, le attrezzature e gli strumenti di lavoro, necessari per gli interventi gestionali e manutentivi (ivi compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, i trattorini rasaerba, i decespugliatori, gli aspira foglie, le attrezzature in genere necessarie per la potatura, la cura e manutenzione del verde e di ogni altro ambito manutentivo) dovranno essere forniti dall'Appaltatore. Quest'ultimo dovrà anche provvedere, a propria cura e spese, al mantenimento in efficienza delle eventuali attrezzature avute in consegna e in caso di rottura dovrà essere informato la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore ha l'obbligo di sostituire le attrezzature danneggiate nel caso in cui il danno sia imputabile a colpa, dolo o cattiva manutenzione. Relativamente a beni o attrezzature di proprietà comunale o della Stazione Appaltante, in caso di rotture

imputabili a vetustà, dovrà essere informato la Stazione Appaltante, la quale si farà carico degli oneri e adempimenti necessari alla riparazione, alla messa fuori uso dell'attrezzatura inservibile o alla sua eventuale sostituzione.

L'impianto è concesso nelle condizioni di fatto e di diritto in cui esso è trasferito dal Comune proprietario alla Fondazione, salvi successivi interventi manutentivi. La Stazione Appaltante dà atto che lo stato di fatto oggettivo e documentale degli immobili e degli impianti sportivi affidati dal Comune di Reggio Emilia alla Fondazione per lo sport è quello risultante da una ricognizione operata congiuntamente tra quest'ultima e il Servizio Ingegneria del Comune di Reggio Emilia e fissata in apposita tabella riepilogativa, depositata agli atti della Fondazione in data 24/06/2016 al n. 459/E, a cura dei medesimi, come parte integrante del Protocollo d'intesa tra i due Enti, approvato con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015;

ART. 2 – MANSIONI ED ADEMPIMENTI

L'Appaltatore dovrà osservare, nella conduzione dell'impianto, gli obblighi previsti dall'art. 1587 del Codice Civile e dovrà correttamente e puntualmente eseguire i servizi richiesti, indipendentemente dalle condizioni climatiche ed altre cause o circostanze, che si articolano nelle seguenti mansioni:

1. in ottemperanza alle disposizioni contenute nel "Regolamento per l'uso degli impianti sportivi della Fondazione" (approvato con deliberazione di Consiglio di Gestione n. 5 del 05/07/2016) consentire l'utilizzo dell'impianto alle diverse società richiedenti ed utenti, secondo il calendario definito nel limite delle compatibilità gestionali dalla Stazione Appaltante, che non perde comunque la titolarità finale delle assegnazioni. È fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare o

ammettere all'uso dell'impianto soggetti terzi, senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante. A tale proposito la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per tutto ciò che dovesse accadere ed in particolare per eventuali danni a persone o cose che avessero a verificarsi in tale circostanza a seguito di mancato inoltra della predetta richiesta e del rilascio della successiva autorizzazione.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 2, co. 2, lett. b), dello Statuto (ovvero la possibilità per il mondo dello sport reggiano di un utilizzo equo e diffuso dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva) e dalla deliberazione n. 3 del 18 marzo 2013 del Consiglio di Gestione della Fondazione, in attuazione dell' art. 90, co. 24, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, nessuna società concessionaria di impianti potrà rifiutare che siano ammesse sull'impianto, di cui abbia l'affidamento, altre società sportive. Nella compilazione dei calendari d'uso la percentuale di utilizzo dei turni da parte dei gestori potrà raggiungere in prima istanza un massimo dell'80%.

Detta percentuale potrà essere superata in presenza di spazi liberi non richiesti da terzi, eccezioni motivate e da valutarsi volta per volta dalla Stazione Appaltante.

Gli eventuali spazi vuoti in corso d'anno saranno nella piena disponibilità dell'Appaltatore, previa obbligatoria comunicazione alla Stazione Appaltante;

2. riscossione delle tariffe a carico dell'utenza, nella misura massima stabilita dall'apposito tariffario, assolvendo ad ogni obbligo fiscale;

3. apertura e chiusura degli accessi alla struttura prima e dopo l'uso dell'impianto secondo il calendario annuale di assegnazione o su richiesta d'uso occasionale da parte di utenti, preventivamente concordata con l'Appaltatore e solo se autorizzata dalla Stazione Appaltante. La chiusura degli impianti, collegata con le

ricorrenze di Natale, Pasqua ed altre festività, può essere derogata con richiesta scritta dell'Appaltatore alla Stazione Appaltante da presentare almeno 15 giorni prima del periodo interessato. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, sia con riferimento alle necessità derivanti dall'attività di assegnazione ordinaria, sia dalle attività di carattere straordinario (incontri, tornei, manifestazioni) autorizzate o promosse dalla Stazione Appaltante;

4. custodia delle chiavi, custodia dei beni ed attrezzature, controllo degli ingressi, in modo che abbiano accesso all'impianto le sole persone autorizzate e cioè:

- ✓ atleti per effettuare la propria attività;
- ✓ addetti ai diversi servizi;
- ✓ eventuali accompagnatori, quando autorizzati;
- ✓ eventuale pubblico, se e nei limiti in cui l'impianto lo possa ospitare ai sensi di legge ed in base alla eventuale licenza di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S 773/31 e s.m.i., allegata al presente contratto (se disponibile o con menzione di non esistenza), di cui ne costituisce parte integrante ed essenziale (ALLEGATO 2).

Il controllo degli ingressi comporta, altresì, l'onere di inibire anche alle persone autorizzate l'accesso ad aree loro non riservate e l'eventuale utilizzo improprio delle strutture e attrezzature. Ad ogni chiusura dovrà essere effettuato anche il previsto controllo di tutti gli impianti tecnologici;

5. predisposizione del Piano di Sicurezza così come previsto (a seconda della tipologia di impianto) dall'art. 19 e ss del D.M. 18/03/1996 e s.m.i. secondo schema, peraltro non vincolante, fornito dalla Stazione Appaltante. Il predetto documento costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto

(ALLEGATO 3) e la sua redazione entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del presente contratto costituisce condizione preliminare per il pagamento della somma di cui al successivo art. 7.

6. presidio durante l'attività sportiva svolta dalle diverse società utilizzatrici, pubblico compreso; la presenza dell'operatore è richiesta continuativamente durante l'orario di funzionamento dell'impianto, mentre non è richiesta prestazione alcuna, nelle giornate di chiusura ordinariamente calendarizzate. L'abbandono dell'impianto da parte dell'Appaltatore sarà sanzionato fino alla eventuale risoluzione del contratto;

7. informazione ed assistenza ai vari utenti dell'impianto: presenza costante alla ricezione di un addetto per accogliere il pubblico, rispondere alle telefonate ed effettuare un sistematico controllo sugli ingressi; presenza costante o pronta reperibilità di un tecnico per il controllo degli impianti tecnici; comunicazione ai fruitori dell'impianto ed agli uffici ed autorità interessate (VV.UU., Prefettura, Questura, Comune di Reggio Emilia, Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia) delle manifestazioni calendarizzate che interrompano la normale fruizione dell'impianto;

8. fornire, tenere a disposizione degli utenti e ripristinare in caso d'uso o scadenza dei prodotti i necessari medicinali e apparati di pronto soccorso, secondo il disposto delle normative vigenti, ivi compreso il defibrillatore semiautomatico della Fondazione rendendolo sempre fruibile ai terzi fruitori dell'impianto;

9. servizio di pulizia e disinfezione al termine dell'attività sportiva quotidiana e di manutenzione ordinaria dei locali, degli arredi e degli impianti, da effettuarsi "a regola d'arte" e nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza. Per manutenzione ordinaria s'intende la manutenzione dipendente da deterioramenti

prodotti dall'uso e non da vetustà e/o caso fortuito, come esemplificativamente ma non esaustivamente specificato nel "Quadro riassuntivo delle principali operazioni di conduzione e manutenzione", allegato al presente atto e depositato in originale presso gli uffici della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia (**ALLEGATO 4**). E' a carico del l'Appaltatore l'acquisto dei prodotti occorrenti per la pulizia quotidiana dei locali e degli arredi, al quale incombe la responsabilità dell'uso degli indicati prodotti. Questi debbono essere conformi alle norme dettate in materia di inquinamento, ivi comprese la disciplina concernente il confezionamento o l'imballaggio, utilizzati con le dovute precauzioni e custodite in locali o armadi chiusi a chiave, in modo da impedirne l'utilizzo da parte di terzi. L'Appaltatore dichiara che accetterà senza riserve di aderire a protocolli di pulizia e sanificazione in ogni tempo predisposti dalle competenti autorità sanitarie, adottando prodotti contenenti principi attivi da esse indicati e con modalità d'utilizzo dalle medesime raccomandate;

10. manutenzione del terreno di gioco implicante le operazioni di cui l'allegata tabella:

- a. interventi da effettuarsi immediatamente dopo l'uso: adeguato ripristino del manto di gioco (c.d. retopping), consistente nella chiusura delle buche introducendovi seme pregerminato e sabbia;
- b. concimazioni bilanciate ed a cadenza regolare: da effettuarsi secondo il cronoprogramma di fertilizzazione allegato (**ALLEGATO 5**);
- c. operazioni di buona manutenzione del tappeto sportivo erboso da eseguirsi secondo l'omonimo allegato.

L'Appaltatore si fa carico delle seguenti spese:

- a) tutte le utenze, nessuna esclusa (spese telefoniche, oneri per la rimozione dei

rifiuti solidi urbani, acqua, scarichi fognari e tassa di depurazione, energia

elettrica inclusa quota per potenza impegnata, riscaldamento, ecc.). A tal fine, nel

caso in cui i relativi contratti di utenza non fossero già intestati a proprio nome,

l'Appaltatore dovrà provvedervi volturando, ove possibile, l'intestazione ovvero

mediante corresponsione del relativo ammontare fatturato e calcolato pro-quota

dalla stazione Appaltante. La produzione dei relativi contratti prima dell'inizio

dell'affidamento è condizione preliminare per la stipula del presente contratto.

Nel caso di utenze non sezionabili, la Stazione Appaltante provvederà a

richiedere periodicamente all'Appaltatore il rimborso pro quota;

b) acquisto di ogni materiale occorrente per i normali adempimenti, nonché la spesa

per i carburanti e lubrificanti necessari al funzionamento dei macchinari oltre che

della loro manutenzione e sostituzione, e le spese per l'acquisto di terriccio, torba,

concime, sabbia, sementi, materiale per segnatura;

c) per i terreni in erba sintetica: intaso, ogni altro materiale e quant'altro occorrente

per la perfetta funzionalità del terreno di gioco.

Ai fini del pagamento della somma di cui al successivo art. 7 e dell'ottenimento di

eventuali contribuzioni, per tutti gli interventi di manutenzione l'Appaltatore deve

redigere sintetico verbale su apposito registro (libretto delle manutenzioni), che deve

essere conservato presso l'impianto sportivo e consegnato alla Stazione Appaltante

ogni volta che lo stesso richieda di prenderne visione. A detto registro devono essere

allegate le dichiarazioni e le certificazioni degli operatori in ordine all'oggetto

dell'intervento eseguito. È fatto salvo, in ogni caso, il rispetto di tutte le norme

dettate in materia e specificamente di quelle di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e del

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e s.m.i., per quanto di propria competenza.

L'Appaltatore si impegna inoltre ad aderire ai progetti di raccolta differenziata dei

rifiuti organizzati dal Comune di Reggio Emilia (attualmente "Progetto RE Raccogli-ecologico"), ivi compreso il conferimento negli appositi contenitori di sfalci d'erba e potature relative all'area verde, volturando a proprio nome anche la titolarità del servizio "Giroverde".

L'Appaltatore si impegna infine a collaborare a tutti le azioni di prevenzione e contrasto alla diffusione della "Zanzara tigre", della "Zanzara Culex" o a progetti analoghi, rispettando ogni prescrizione in materia.

Rimangono a carico dell'Appaltatore o delle Società sportive richiedenti tutti gli adempimenti relativi all'omologazione dell'impianto alle norme Federali.

Nel rispetto dei limiti di cui all'art. 105, del D. Lgs. n. 50/2016, le attività di cui ai precedenti punti sub 9), sub 10) e sub 11.1) potranno essere svolte direttamente dall'Appaltatore, ovvero solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante mediante il ricorso a prestazioni di imprese specializzate, salva in ogni caso verso la Stazione Appaltante la piena responsabilità dell'Appaltatore per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne dovesse derivare e salvo il rispetto da parte dell'Appaltatore di ogni norma di legge stabilita, tra cui quella relativa al rispetto della c.d. "tracciabilità finanziaria" di cui al successivo art. 7.

L'Appaltatore dovrà inoltre:

a) produrre mensilmente il prospetto analitico, attestante l'indicazione della denominazione delle società che fruiscono degli spazi, il numero di ore prestate giornalmente, il numero di utenti per ciascuna di esse, le entrate suddivise per tipologia di spazio utilizzato;

b) presentare entro trenta giorni, ove richiesto, la rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute (ivi comprese carburanti e lubrificanti per il funzionamento dei macchinari nonché materiale per segnatura) per la perfetta funzionalità

dell'impianto, corredate delle fotocopie dei documenti giustificativi di appoggio

ed eventuale altra documentazione richiesta, con particolare riguardo a quella

relativa ai consumi delle utenze, nonché appena disponibile copia delle fatture

relative ai costi delle medesime. Qualora non sia possibile per l'Appaltatore

provvedere direttamente all'intestazione delle utenze a proprio carico, la Stazione

Appaltante si provvederà a richiedere il rimborso dell'importo di competenza in

base alle risultanze della contabilità della gestione calore comunicata dal Comune

di Reggio Emilia;

c) fornire altre prestazioni di inderogabile necessità che si dovessero rendere

indispensabili per il buon funzionamento dell'attività sportiva, salvo rimborso

delle prestazioni effettuate o parziale ristoro tramite contribuzione delle spese

sostenute.

L'Appaltatore sottoscrivendo il presente contratto dichiara contemporaneamente di

conoscere perfettamente già da prima o di avere effettuato nel corso della procedura

di manifestazione di interesse un sopralluogo sull'impianto, di averne preso visione

in ogni dettaglio e di essere a conoscenza di tutte le condizioni funzionali e

strutturali dello stesso, secondo quanto menzionato al precedente art. 1, co. 8 e

dunque di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, in

cui si troverebbe ad operare, accettando incondizionatamente e senza riserva alcuna

ogni norma contenuta nel presente contratto.

Restano a carico della Stazione Appaltante le spese di straordinaria manutenzione

relative alla struttura ed agli impianti escluse dall'allegato "Quadro riassuntivo delle

principali operazioni di conduzione e manutenzione" (vedi ALLEGATO 4). Quando,

tuttavia, la necessità di un intervento è dovuta ad inottemperanza da parte

dell'Appaltatore delle operazioni di ordinaria manutenzione o sia ascrivibile a

imperizia, disattenzione, imprudenza, incompetenza o ad altra deficienza

dell'Appaltatore, anche le spese di straordinaria manutenzione saranno a carico di quest'ultimo.

Salvo differenti accordi, saranno a carico della Stazione Appaltante ovvero dell'Amministrazione Comunale le spese dovute a vetustà e quelle relative all'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e/o relative alle attrezzature attuali, sollevando l'Appaltatore da qualsiasi responsabilità civile e penale, derivante da mancate modifiche o carenze relative alla "messa a norma" degli impianti tecnici, delle strutture e delle attrezzature esistenti all'atto della stesura del verbale di consegna.

Salvo per ciò che riguarda gli obblighi della sostituzione delle lampade dei campi da gioco, l'accollo delle spese per manutenzione dovuta a vetustà e manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti tecnologici, l'accollo delle spese di adeguamento alle norme dettate in materia di sicurezza, nessuna responsabilità, in ogni caso, farà carico alla Stazione Appaltante o al Comune di Reggio Emilia per quanto indicato nella descrizione delle prestazioni relative alla conduzione dell'impianto, restando inteso che l'utilizzo del medesimo avviene, anche nei confronti dei terzi, ad esclusivo rischio dell'Appaltatore.

ART. 3 – CAMPI GIOCO

L'Appaltatore è autorizzato ad organizzare direttamente o a far organizzare da terzi all'interno dell'impianto durante la stagione estiva (o per periodi prolungati di sospensione della attività scolastica) dei "campi gioco" per ragazzi anche minorenni, dei quali è autorizzato a trattenere i proventi. Ciò previo invio di richiesta alla Stazione Appaltante ed eventuale nulla osta dei competenti Servizi comunali, da richiedersi in relazione ai "campi gioco" organizzati in collaborazione con questi

ultimi.

La Stazione Appaltante è liberato da ogni responsabilità anche indiretta e di natura patrimoniale verso terzi, chiunque essi siano, per eventuali conseguenze derivanti dall'attività svolta, tanto in conseguenza di comportamenti derivanti dai fruitori di tale servizio, che da comportamenti tenuti da personale, assistenti, educatori, soggetti che l'organizzatore comunque utilizza nell'allestimento di tale attività.

Nel caso organizzzi direttamente tale attività l'Appaltatore rimane in quanto tale "gestore dell'impianto" anche durante il suo svolgimento.

Nel caso, invece, detti "campi estivi" siano organizzati da soggetti terzi rispetto all'Appaltatore, costoro svolgeranno la propria attività in qualità di semplici utilizzatori dell'impianto, sicché, in assenza di apposita tariffa, l'utilizzo potrà avvenire solo in accordo con l'Appaltatore, che non cessa di rimanere "gestore dell'impianto".

Per tale disponibilità l'Appaltatore potrà richiedere all'eventuale terzo soggetto organizzatore del "campo giochi" un rimborso spese settimanale onnicomprensivo, da convenirsi tra le parti.

Ove l'Appaltatore non organizzzi direttamente tale attività e il terzo agisca in attuazione di collaborazione con i Servizi comunali, l'Appaltatore non potrà rifiutare di mettere a disposizione l'impianto e la somma sopraindicata sarà decisa di concerto con i Servizi medesimi. Nel caso di richieste concomitanti, di cui una realizzata in collaborazione con i Servizi comunali, quest'ultima avrà diritto di prelazione sulle altre, Appaltatore compreso.

In ogni caso, l'Appaltatore dovrà esigere dall'utilizzatore la preventiva sottoscrizione di apposito accordo scritto, accompagnato da polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose, da depositarsi presso la Stazione Appaltante, con

massimale non inferiore a € 3.000.000,00, per sinistro, per persona e per danni alle cose, con il quale l'utilizzatore-organizzatore del "campo estivo" assumerà su di sé ogni responsabilità per l'attività svolta, specie per quelle relative all'obbligo posto a carico del "gestore dell'impianto" di mantenere nell'impianto stesso personale adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute, ai sensi delle vigenti norme in materia.

A tal fine egli si impegna tanto verso l'Appaltatore, che verso la Fondazione, liberandoli contemporaneamente da tutte le responsabilità civili e penali, a garantire la presenza nell'impianto durante il "campo gioco" di personale in possesso dei requisiti e delle qualificazioni richiesti in materia di sicurezza e salute, nominando una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'attività prevista e la squadra di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso), come da specifico Piano di Sicurezza e Piano di Emergenza, redatto dall'Appaltatore (e facendolo proprio) o dallo stesso utilizzatore-organizzatore del "campo-estivo", secondo la specificità dello stesso; detta squadra dovrà comunque essere costituita sempre in numero non inferiore a due persone e comunque nel numero indicato dalla C.P.V.L.P.S. o dalla C.C.V.L.P.S. (nei casi in cui applicabile ovvero venissero previste ed organizzati eventi sportivi o manifestazioni occasionali durante il "campo estivo" qualificabili come manifestazioni di pubblico spettacolo).

A tal fine il terzo soggetto organizzatore del "campo gioco" e l'Appaltatore condivideranno altresì un apposito verbale a firme contrapposte, che attesti ai fini dell'individuazione delle rispettive responsabilità e l'effettiva presa conoscenza, ai fini della sicurezza e salute, consegna e riconsegna dell'impianto, con l'obbligo da parte del terzo di segnalare all'Appaltatore qualsiasi intervento "strutturale e non" si rendesse necessario per continuare a garantire la sicurezza e la salute dell'impianto e

provvedendo al momento del rilascio del medesimo a favore dell'Appaltatore alla eventuale riduzione in pristino del bene ed al risarcimento di eventuali danni procurati alla struttura o a terzi.

Inoltre il terzo soggetto organizzatore del "campo gioco" assumerà l'obbligo di provvedere in caso di emergenza ad assolvere a quanto previsto negli ultimi due commi del successivo art. 18.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI RECESSO

L'affidamento ha decorrenza dal _____ e così fino al 30 giugno 2019.

E' facoltà della Stazione Appaltante di recedere dal rapporto concessorio in qualsiasi momento, salvo preavviso di almeno un mese.

Nel caso di recesso unilaterale, all'Appaltatore sarà riconosciuta, in deroga all'art. 1671, del Codice Civile, a tacitazione di ogni altra pretesa, la restituzione del canone d'uso in dodicesimi per i mesi non fruiti integralmente ed il pagamento del corrispettivo in analoga misura.

Resta esclusa la facoltà dell'Appaltatore di disdire il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (artt. 1453, 1463 e 1467).

La Stazione Appaltante avrà facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore dell'Appaltatore, nel caso a quest'ultimo sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La Stazione Appaltante avrà altresì facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore dell'Appaltatore, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità" approvato dal Consiglio di Gestione della Fondazione in data 31/01/2014, n. 3, allegato e consegnato in copia all'Appaltatore all'atto della sottoscrizione del

presente contratto (ALLEGATO 5).

Da ultimo la Stazione Appaltante avrà facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore dell'Appaltatore, nel caso di mancata realizzazione degli impegni di cui all'art. 1, ultimo comma, lett. c) e d), se tali ulteriori disponibilità siano state proposte in sede di gara per l'affidamento del presente impianto e se il punteggio con ciò ottenuto in sede di gara è stato determinante ai fini dell'aggiudicazione. Ove tale intendimento venga manifestato in tempo anteriore alla formazione del contratto spetta alla Stazione Appaltante la facoltà di revoca unilaterale dell'assegnazione, senza indennizzo delle spese e delle perdite subite per l'esecuzione del contratto, eventualmente già iniziata in casi di somma urgenza.

ART. 5 – PENALI

L'Appaltatore provvede ad eseguire con diligenza tutti gli adempimenti di sua spettanza.

Con cadenza periodica ed almeno trimestralmente un incaricato dalla Stazione Appaltante, in contraddittorio con l'Appaltatore, verificherà che l'effettuazione del servizio sia avvenuta "a regola d'arte", redigendo a seguito di sopralluogo apposito verbale in duplice copia.

Nel caso in cui siano state riscontrate irregolarità, la Stazione Appaltante invierà copia del verbale del sopralluogo all'Appaltatore, invitandolo a provvedere entro un termine indicato, trascorso il quale si procederà ad un secondo sopralluogo di verifica.

Qualora durante questo nuovo sopralluogo fossero unilateralmente accertate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente contratto, si procederà, previa diffida ad adempiere, all'applicazione delle seguenti penalità:

✓ in caso di mancata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO

	200,00 (duecento) per ogni mancato svolgimento del servizio;	
✓	in caso di ritardata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 50,00 (cinquanta) per ogni ritardato svolgimento del servizio;	
✓	in caso di mancata esecuzione dei servizi di pulizia si applicherà una penale di EURO 100,00 (cento) per ogni ritardato o mancato svolgimento del servizio;	
✓	nel caso l'Appaltatore venga meno agli obblighi inerenti al servizio di sorveglianza e/o ometta o ritardi le segnalazioni a cui sia tenuto in base al presente contratto si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento);	
✓	in caso di mancata comunicazione e conseguente autorizzazione all'uso dell'impianto da parte di terzi utilizzatori o di organizzazione non autorizzata di campi gioco si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento);	
✓	in caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio o per accertato disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone si applicherà una penale di EURO 150,00 (centocinquanta);	
✓	in caso di mancata effettuazione delle attività di manutenzione dovute si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento) per ciascuna omissione;	
✓	nel caso di mancato invio della rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute, nonché del prospetto mensile riepilogativo con l'indicazione delle società che utilizzano gli spazi e del numero delle persone presenti in tali circostanze, determinerà oltre alla mancata liquidazione dell'eventuale corrispettivo, l'applicazione di una penale di EURO 200,00 (duecento);	
✓	nel caso di interventi che modifichino l'assetto strutturale dell'impianto, che non siano stati preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante e/o dai competenti Servizi comunali, si applicherà, oltre alla riduzione in pristino del	

bene o alla sua regolarizzazione, secondo le indicazioni dei competenti uffici

comunali, una penale di EURO 2.000,00 (duemila) per ciascuna violazione.

La Stazione Appaltante inoltre ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, oltre all'applicazione delle succitate penali e alla mancata corresponsione della somma di cui all'art. 7, di provvedere altrove, anche a costi superiori con diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione dell'importo relativo ai lavori non effettuati o ai danni derivanti da mancata segnalazione.

In caso poi di recidiva o qualora si verificassero da parte dell'Appaltatore inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 13 (Risoluzione del contratto).

ART. 6 – RISCOSSIONE DIRETTA DELLE TARIFFE

L'Appaltatore è ammesso all'uso dell'impianto, salva la possibilità della Stazione Appaltante di assegnarlo anche a terzi. A tal proposito l'Appaltatore non potrà rifiutare che siano ammessi sull'impianto, di cui abbia l'affidamento, soggetti terzi.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto, nel rispetto del presente contratto e compatibilmente con le esigenze dell'Appaltatore, al quale dovrà essere inviato un preavviso di almeno 10 giorni, di usufruire per proprie manifestazioni, o per iniziative patrocinate da altri indicati dalla Fondazione medesima, di n. 2 (due) giornate all'anno (inteso come anno di affidamento) con l'utilizzo gratuito dell'impianto in oggetto.

Dovrà inoltre essere garantito, se preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante, l'utilizzo gratuito dell'impianto alle scuole dell'obbligo del territorio per lo svolgimento di lezioni mirate di attività motoria o progetti e manifestazioni

collegate con l'attività didattica, ivi comprese le relative competizioni finali (es. Giochi Sportivi Studenteschi). Resta inteso che la Direzione Didattica richiedente si assumerà tutte le responsabilità civili e penali connesse all'uso dell'impianto in parola e si farà carico del completo ripristino in caso di danni eventualmente provocati durante l'utilizzo.

Nel caso di uso dell'impianto da parte di terzi, se debitamente autorizzata dalla Stazione Appaltante, la corresponsione della relativa tariffa d'uso sarà fatta direttamente a favore dell'Appaltatore. La determinazione del corrispettivo d'uso da porsi a carico di terzi fruitori sarà effettuata dall'Appaltatore, con l'applicazione, quale importo massimo esigibile, delle tariffe d'uso deliberate dal la Stazione Appaltante.

La prenotazione dell'impianto obbliga chi l'ha effettuata ed ottenuta al pagamento del corrispettivo, a prescindere dalla sua fruizione concreta e, nel caso di rinuncia in corso d'anno, dovrà corrispondere al gestore il costo per ulteriori 60 (sessanta) giorni rispetto alla data in cui la rinuncia è comunicata a meno che l'Appaltatore individui nel frattempo altri utilizzatori. La rinuncia va comunicata per iscritto alla Stazione Appaltante ed all'Appaltatore. Tutti gli spazi rimasti vuoti potranno essere utilizzati dall'Appaltatore per lo svolgimento di attività da lui stesso organizzate, previa semplice comunicazione alla Stazione Appaltante.

A garanzia dei crediti l'Appaltatore potrà pretendere dai fruitori dell'impianto, il versamento di una fideiussione per un valore corrispondente a due mesi di utilizzo, tranne nel caso di utilizzo occasionale, ove può comunque essere richiesto il pagamento anticipato. Le fatture emesse dovranno essere trasmesse in copia anche alla Stazione Appaltante, se richieste.

L'Appaltatore, dietro sua richiesta, avrà diritto di ottenere dalla Stazione Appaltante

l'immediata revoca dell'assegnazione degli spazi a terzi per morosità nel pagamento degli spazi concessi, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura e l'esclusione delle società insolventi dai calendari redatti nella stagione successiva, fino a totale pagamento dei debiti.

ART. 7 – QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

In relazione all'uso dell'impianto, l'Appaltatore dovrà versare alla Stazione Appaltante a titolo di canone concessorio la somma annua di EURO _____ (oltre IVA) (diconsi _____ euro IVA oltre IVA), da corrispondere in due rate di pari importo alle scadenze del 30/11 e del 31/05 di ciascun anno. L'importo potrà essere rivalutato periodicamente in via unilaterale dalla Stazione Appaltante in corrispondenza di analogo provvedimento operato sugli altri impianti.

Il canone potrà essere oggetto di ulteriore rideterminazione proporzionale a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione da parte degli organi competenti, di provvedimenti in grado di aumentarne la redditività, ivi compreso l'aumento tariffario, ovvero di investimenti con oneri a carico della Fondazione o del Comune di Reggio Emilia.

Il pagamento del canone d'uso costituirà condizione per il pagamento del corrispettivo di cui al comma successivo.

A sostegno delle spese per l'attività di conduzione dell'impianto in vista della promozione e valorizzazione dello sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale e al fine di consentirne, nei limiti delle compatibilità gestionali, un utilizzo equo e diffuso anche a terzi, la Stazione Appaltante verserà all'Appaltatore la somma annua di EURO _____ (oltre IVA) (diconsi _____/00 oltre IVA), al netto degli oneri della sicurezza (quantificati in

Euro 350,00 (oltre IVA) per il periodo _____ 2018 - 30 giugno 2019 e **dedotto il**

ribasso percentuale praticato in sede di gara pari al%, e così per un totale

netto annuo di Euro (oltre IVA) (diconsi euro/00

oltre IVA), da corrispondersi in quattro rate trimestrali posticipate di Euro

..... cadauna (oltre IVA) alle scadenze del 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12 di

ogni anno e dietro presentazione di regolari fatture.

Il predetto importo, sulla base di istruttoria condotta dal Direttore in corrispondenza

di analogo provvedimento operato sugli impianti nella disponibilità della Stazione

Appaltante, è suscettibile di adeguamento, conformemente alla disciplina stabilita in

materia.

L'Appaltatore si obbliga agli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 al fine di

assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente affidamento. In

particolare indica che il conto corrente a ciò dedicato è il seguente: Credito Emiliano

- Agenzia N. 071 con sede in Puianello (RE) in Via Carlo Marx n. 1 IBAN:

..... - - con sede a in Via

..... n. - IBAN: indicando nella persona

del Sig. nato a Reggio Emilia il e residente a

..... in Via n. ... - C.F. e del Sig.

....., nato a il

..... e residente a a in Via

..... n. - C.F. i soggetti delegati ad

operare attraverso il suddetto C/C, i quali sono consapevoli delle sanzioni relative

agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva

alla realizzazione del presente affidamento, devono essere effettuati esclusivamente

tramite lo strumento del bonifico, ovvero con mezzi di pagamento idonei ad

assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Le parti convengono espressamente e senza possibilità di eccezione circa l'immediata risoluzione contrattuale qualora l'Appaltatore risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire un'analogia clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente affidamento.

L'Appaltatore si obbliga infine a comunicare alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali.

ART. 8 – CAUZIONE

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, co. 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., è tenuto a prestare in sede di stipulazione del contratto una garanzia definitiva in misura del 10% dell'importo dell'affidamento a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più rispetto alle somme dovute, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico, alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione conseguente ad eventuale espletamento di gara a procedura negoziata con variazioni percentuali superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove la variazione sia superiore al venti per

cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di variazione percentuale superiore al venti per cento.

La cauzione dovrà in ogni caso riportare:

- a. l'espressa rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice Civile;
- c. l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
- d. la clausola di validità della garanzia sino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante beneficiario, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La suddetta garanzia, a scelta del contraente, può essere bancaria, assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, del D.Lgs. 1/9/93, n. 385 che svolgano, in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie autorizzati dal Ministero competente.

L'Appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante decidesse di avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Alla scadenza del contratto (30/06/2019) si procederà allo svincolo della cauzione con apposito provvedimento, a seguito della completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, su presentazione di regolare istanza scritta.

ART. 9 - ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

La Stazione Appaltante provvede alle assegnazioni dell'impianto per allenamenti o

partite, da attuarsi sulla base dei regolamenti e norme vigenti in materia, in modo da

garantire l'uso dello stesso a tutti i soggetti che ne siano autorizzati, compresa la

Società concessionaria, che necessita anch'essa di autorizzazione all'uso.

Ai fini dell'attività di coordinamento, l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente dotarsi

di numero di telefono cellulare e di indirizzo di posta elettronica per inviare e/o

ricevere comunicazioni, da trasmettere prima della decorrenza dell'affidamento alla

Stazione Appaltante. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore

autorizza la Stazione Appaltante al trattamento dei dati personali per le finalità

inerenti il contratto come previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i..

L'Appaltatore è tenuto a munirsi di tutti gli eventuali provvedimenti autorizzatori e

di Pubblica Sicurezza ed a far rispettare le prescrizioni contenute nella licenza di

agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S., ove disponibile.

L'Appaltatore e/o gli organizzatori di manifestazioni hanno l'obbligo di verificare

nello spazio antistante l'ingresso dell'impianto il rispetto delle norme stabilite in

materia di transito e sosta di autovetture, contattando le autorità preposte alla

vigilanza in caso di violazione delle stesse e di problemi arrecati al traffico ed alla

sosta.

A tutela della quiete pubblica è fatto divieto d'uso negli impianti all'aperto di

trombe, tamburi ed altri strumenti di emissione acustica. Riguardo a ciò

l'Appaltatore sarà tenuto a verificare che il divieto sia rispettato o, in caso contrario,

ad informarne immediatamente gli organi di vigilanza, oltre che a darne

comunicazione scritta alla Stazione Appaltante.

Ai fini dell'ammissione di pubblico oltre agli eventuali provvedimenti autorizzatori,

l'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme stabilite in materia ed in

particolare il D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli

impianti sportivi” e s.m.i., coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005, nonché, per quanto applicabile e di propria competenza il Decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 recante: "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificata dall'articolo 11-quater della Legge n. 41 del 4/8/2007 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 20, co. 1, del D.M. 18 marzo 1996 *“Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”*, l'Appaltatore dovrà inviare nei tempi che saranno indicati apposita dichiarazione scritta, rilasciata sotto propria responsabilità, con l'indicazione della capienza della zona spettatori del complesso o impianto sportivo.

ART. 10 – PUBBLICITA' – SPAZI PER COMUNICAZIONI

L'Appaltatore ha diritto esclusivo di installare, nel rispetto di ogni norma stabilita in materia ed in particolare del *“Codice della strada”* (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285), cartellonistica pubblicitaria all'interno dell'impianto per tutto il periodo di validità del contratto. I relativi introiti saranno incamerati dall'Appaltatore.

Parimenti durante le gare e manifestazioni sportive di società fruitrici diverse dall'Appaltatore è consentita da parte di queste o degli organizzatori delle medesime l'esposizione di propria pubblicità mobile, che dovrà essere rimossa al termine dell'evento.

Qualora le società fruitrici diverse dall'Appaltatore ne facciano preventiva richiesta le parti potranno accordarsi perché il materiale pubblicitario di quest'ultimo sia temporaneamente rimosso o coperto.

I cartelloni pubblicitari non dovranno in ogni caso arrecare danno alle strutture dell'impianto, né essere pregiudizievoli in alcun modo per le persone che assistono

alle manifestazioni.

Gli oneri di ogni tipo e le responsabilità conseguenti alle installazioni di eventuali targhe, scritte e insegne pubblicitarie, pubblicità sonora, radiofonica e televisiva, sono a carico dell'Appaltatore, liberandone corrispondentemente ed integralmente la Stazione Appaltante.

All'Appaltatore è altresì consentito cedere ad altri utenti dell'impianto spazi pubblicitari a titolo oneroso o gratuito.

E' fatto salvo, in ogni caso, il pagamento da parte dell'Appaltatore di tutte le imposte e tasse dovute per legge e il rispetto di ogni norma stabilita in materia di tracciabilità finanziaria.

Ogni altro spazio per comunicazioni ad associati ed utenti da parte dei soggetti terzi che utilizzano l'impianto è attribuito alla disponibilità dell'Appaltatore, che ne può consentire senza discriminazione la fruizione.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che costituisca violazione di legge o sia contraria al buon costume, all'ordine pubblico, alla norme della morale comune. E' altresì vietata ogni forma di pubblicità di partiti o movimenti politici o di associazioni sindacali, la quale verrà immediatamente rimossa con spese a carico dell'Appaltatore.

Qualsiasi contratto di natura pubblicitaria o stipulato con imprese specializzate in materia di pubblicità e pubbliche affissioni non potrà avere una durata superiore a quella del presente contratto.

ART. 11 – SPAZI DEDICATI AD ATTIVITA' DI CARATTERE COMMERCIALE, LICENZE E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di munirsi di tutte le licenze, autorizzazioni e/o nullaosta relativi allo svolgimento dell'attività di gestione e previsti dalla legge.

L'Appaltatore, nel rispetto di ogni norma stabilita in materia, quali esemplificativamente quelle d'esercizio, commerciali, sanitarie, urbanistiche, di sicurezza e di destinazione d'uso e compatibilmente con le attività che vi si svolgono, è autorizzato, previo nulla-osta della Stazione Appaltante e del Comune di Reggio Emilia, ad organizzare un servizio di somministrazione di alimenti e bevande, mediante:

1. gestione di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, con orari di apertura coincidenti con quelli di apertura al pubblico;
2. gestione di eventuali distributori di bevande calde e fredde e altri generi di conforto.

La gestione del servizio di somministrazione potrà essere affidata dall'Appaltatore a un soggetto terzo, restando l'Appaltatore stesso responsabile, ad ogni effetto previsto dal presente contratto, del suo buon andamento secondo le prescrizioni di cui sopra.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata all'acquisizione da parte dell'Appaltatore, o dell'eventuale soggetto terzo, di tutte le autorizzazioni e/o nulla-osta sanitari, urbanistici, edilizi, di destinazione d'uso, oltrechè di tutte le licenze e autorizzazioni d'esercizio necessarie ai sensi e nel rispetto della normativa stabilita in materia.

L'Appaltatore, anche qui in ottemperanza ad ogni norma che disciplini la materia, è altresì autorizzato ad aprire un punto vendita di articoli sportivi all'interno dell'impianto, direttamente o mediante subconcessione a terzi dello spazio a ciò destinato.

L'eventuale affidamento a terzi dell'attività di somministrazione e/o vendita è fatta depositando i predetti contratti presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al

momento del deposito l'Appaltatore trasmette altresì la dichiarazione del titolare dei servizi di somministrazione e/o vendita, attestanti l'assenza in capo ai predetti dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso di attività occasionali e temporanee tali adempimenti devono essere eseguiti prima dell'inizio delle prestazioni.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire immediatamente gli affidatari dei predetti servizi, relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo decreto.

I proventi derivanti dalle eventuali predette attività commerciali, nella forma del ricavo diretto o del corrispettivo per la subconcessione o la locazione dei locali, sono di esclusiva pertinenza dell'Appaltatore, a carico del quale sono in ogni caso posti ogni onere e responsabilità per ciò che concerne la conduzione delle aree ad uso commerciale, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

Con il consenso dell'Appaltatore, all'interno dell'impianto è consentito anche ad un eventuale organizzatore di manifestazioni sportive di vendere oggetti o gadget, in concomitanza di queste, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni se ed in quanto previste.

In tutti i casi previsti dal presente articolo è fatta salva la normativa stabilita in materia di tracciabilità finanziaria.

ART. 12 – INTERVENTI DI MIGLIORIA NELL'IMPIANTO

L'Appaltatore è autorizzato all'esecuzione di eventuali opere di ristrutturazione e miglioria, comprese quelle che abbiano carattere migliorativo per la funzionalità e l'efficienza dell'impianto anche se eccedenti l'ordinaria manutenzione, nonché per ogni altro intervento volto a garantire la buona conservazione dell'impianto medesimo, dopo averne concordato nel rispetto di ogni norma stabilita in materia

con la Stazione Appaltante tempi e modalità e ciò anche quando siano resi necessari

dalla normale diligenza manutentiva ovvero dall'obbligo di adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature.

Gli interventi, ove necessario, dovranno realizzarsi a seguito di presentazione di

apposito progetto esecutivo, sottoposto ad approvazione della Stazione Appaltante

che potrà richiedere se necessario il supporto dei competenti Servizi Tecnici del

Comune, nel rispetto di tutti i vincoli urbanistici e di tutte le autorizzazioni

necessarie, rilasciate dalle autorità competenti. I lavori dovranno svolgersi sotto la

sorveglianza della Fondazione per lo Sport e/o dell'Amministrazione Comunale.

L'Appaltatore si obbliga a fornire alla Stazione Appaltante, ove richiesto, tutti i dati

necessari per un'attività di monitoraggio e di verifica degli interventi realizzati.

Le migliorie realizzate verranno acquisite immediatamente al Patrimonio comunale,

senza che l'Appaltatore possa vantare sull'area e/o su immobili e impianti alcun

diritto di superficie e subordinando l'affidamento al rilascio di apposita fideiussione

bancaria o assicurativa contro il perimento dell'opera e a garanzia della corretta

esecuzione dei lavori stessi e ciò fin dall'inizio del periodo di realizzazione; detta

fideiussione andrà in ogni caso depositata presso la Stazione Appaltante al

completamento dei lavori e comunque fino all'ottenimento della certificazione di

agibilità/usabilità.

Nella esecuzione dei lavori di cui ai commi precedenti l'Appaltatore è unico

responsabile ed esonera esplicitamente la Stazione Appaltante da ogni responsabilità

al riguardo. In particolare il Gestore dell'impianto sportivo e l'Appaltatore sono,

ciascuno per parte propria, obbligati alla piena ed incondizionata osservanza delle

norme contenute nel presente contratto e di tutte quelle contenute in norme vigenti

ed applicabili ai lavori appaltati, in ispecie a quelle di cui alla vigente normativa in

materia di appalti di lavori pubblici (tra cui l'assenza di motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di gara) e di tracciabilità dei pagamenti.

L'Appaltatore si impegna inoltre ad effettuare pagamenti a stati d'avanzamento lavori solo previa acquisizione del relativo DURC dell'Appaltatore in corso di validità e solo previo nulla-osta da parte della Stazione Appaltante, che accerta l'avvenuta esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

L'accettazione delle opere eseguite dall'Appaltatore avviene mediante accertamento della conformità delle opere eseguite da parte di un tecnico indicato dal proprietario (Comune di Reggio Emilia), dopo l'ultimazione delle stesse, che saranno in tal modo immediatamente acquisite al patrimonio comunale. L'accertamento verrà eseguito entro e non oltre 90 (novanta) giorni consecutivi decorrenti dalla comunicazione di ultimazione lavori da parte dell'Appaltatore, ovvero dalla data riportata nel verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, allorché verrà eseguita in contraddittorio con l'Appaltatore la verifica delle opere, dichiarandone il risultato con apposito verbale di verifica e consegna. Nel caso in cui il Committente o il Proprietario tralascino di procedere alla verifica, ovvero ricevano senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. Codice Civile, anche in deroga all'art. 1564, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il rapporto concessorio in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l'Appaltatore, qualora si siano verificate irregolarità e negligenze nella erogazione del servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo si farà luogo alla risoluzione del contratto

qualora si accerti il sussistere di almeno una delle seguenti fattispecie:

- ✓ qualora l'Appaltatore utilizzi l'area o le costruzioni per usi, per qualità e quantità sostanzialmente diversi o contrastanti con quelli per i quali ha ottenuto l'affidamento, specificati nel presente contratto;
- ✓ manifeste irregolarità e negligenze nella conduzione dell'impianto;
- ✓ qualora l'Appaltatore risulti inadempiente rispetto agli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- ✓ qualora l'Appaltatore non ottemperi ad una diffida ad adempiere ad obblighi specifici previsti dalla presente convenzione nel termine assegnato;
- ✓ in caso di ripetute violazioni di specifici obblighi previsti nel presente contratto;
- ✓ nel caso di mancata realizzazione degli impegni di cui all'art. 1, ultimo comma, lett. a) e b);
- ✓ nel caso di mancata realizzazione degli impegni di cui all'art. 1, ultimo comma, lett. c) e d), se tali ulteriori disponibilità siano state proposte in sede di gara per l'affidamento del presente impianto e se il punteggio con ciò ottenuto in sede di gara è stato determinante ai fini dell'aggiudicazione;
- ✓ in caso di violazione dell'art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
- ✓ impedimento in qualsiasi modo e forma, anche di fatto, all'esercizio del potere di controllo della Fondazione per lo Sport o del Comune ove l'impedimento non sia rimosso nel modo e termine prefissato dalla Stazione Appaltante e sia preordinato a rinviare nel tempo accertamenti che possano condurre ad evidenziare una delle situazioni illustrate in precedenza;

✓ qualora, avviata la costruzione di opere di miglioria richieste e autorizzate, non ne sia stata completata la costruzione nei tempi previsti e accettati dalla Stazione Appaltante;

✓ qualora il titolo abilitativo alla costruzione non sia stato ritirato nei tempi previsti;

✓ subconcessione globale del servizio concesso.

La risoluzione opererà di diritto a seguito dell'adozione di apposito atto da parte della Stazione Appaltante, dopo che quest'ultimo abbia segnalato l'inadempimento all'Appaltatore a mezzo lettera raccomandata A.R. (o P.E.C.) con la fissazione di un congruo termine per l'adempimento. La segnalazione costituirà comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7, della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i..

Salvo preavviso di almeno un mese, la Stazione Appaltante potrà unilateralmente risolvere il contratto anche qualora l'Appaltatore perda o non rinnovi la qualifica di Partecipante o Sostenitore della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia. Ciò vale tra l'altro nel caso in cui la prestazione promessa al fine di acquisire la qualifica di Partecipante o Sostenitore della Fondazione non venga erogata o lo sia in maniera difforme da quanto deciso dal Consiglio di Gestione della Fondazione.

In tal caso all'Appaltatore sarà addebitato l'ammontare delle penali relative agli inadempimenti eventualmente già riscontrati al momento della risoluzione, senza pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese sopportate.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo la Stazione Appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta.

In caso di fallimento dell'aggiudicatario la Stazione Appaltante riterrà risolto il

contratto, ai sensi dell'art. 81, 2° comma, del R.D. 16.03.1942, n. 267 come sostituito dall'art. 68, co. 1, D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e s.m.i..

La Stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente gli eventuali soggetti che abbiano eventualmente partecipato all'originaria procedura di affidamento, eventualmente risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il prosieguo dell'affidamento. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. In assenza di graduatoria si provvederà ad indizione di nuova procedura.

ART. 14 – OBBLIGHI FISCALI

L'Appaltatore si impegna a soddisfare ogni obbligo fiscale inerente alla riscossione delle tariffe, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 15 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E SUBAPPALTO

L'Appaltatore esegue in proprio i servizi di cui al presente contratto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

E' vietato all'Appaltatore di subconcedere in tutto o in parte il servizio assunto e di subappaltarne le prestazioni senza il consenso in forma scritta della Stazione Appaltante, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge. In particolare l'eventuale subconcessione o subappalto sono ammessi secondo le disposizioni rispettivamente di cui agli artt. 105 e 174 del D. Lgs. n. 50/2016, ove sia dimostrata l'assenza in capo ai subconcessionari dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subconcessionari e i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'affidamento, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

E' fatta salva in ogni caso verso la Stazione Appaltante la piena responsabilità dell'Appaltatore per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne dovesse derivare e salvo il rispetto da parte dell'Appaltatore di ogni norma di legge stabilita, tra cui quella relativa al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

In particolare dichiara di essere consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione del presente affidamento, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico, ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire un'analogia clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente affidamento.

Le parti convengono espressamente e senza possibilità di eccezione circa l'immediata risoluzione contrattuale qualora l'Appaltatore risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa.

L'Appaltatore si obbliga infine a comunicare alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, ogni

notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali.

ART. 16 – VARIAZIONI DELLA DENOMINAZIONE O DELLA RAGIONE

SOCIALE

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione, ecc.), sotto comminatoria di revoca dell'affidamento.

La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità per la dilazione nei pagamenti dovuta a ritardo della predetta comunicazione.

ART. 17 – RISORSE UMANE

L'Appaltatore, ove provvisto di personale dipendente addetto all'impianto, si atterrà scrupolosamente a tutte le norme stabilite in materia ed in specie quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che costituisce la decisione quadro 2004/68/GAI" ed in particolare agli obblighi stabiliti all'art. 2, liberando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il mancato rispetto da parte del l'Appaltatore di tale obbligo, ove accertato, costituisce causa di risoluzione espressa "ipso facto et jure" del presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.

L'Appaltatore organizzerà in ogni caso le risorse umane e i mezzi necessari per la gestione dell'impianto a sua cura e a sue spese, formando la mano d'opera impiegata, garantendo la preparazione tecnica ed esonerando la Stazione Appaltante relativamente a ogni adempimento legislativo in materia.

L'Appaltatore è responsabile del comportamento e della riservatezza delle proprie

risorse umane e sarà ritenuto responsabile di ogni indiscrezione o manomissione dei beni, che, ove riscontrata, potrà essere imputabile al personale incaricato del servizio.

ART. 18 – RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE - DANNI A COSE O PERSONE

- OBBLIGHI ASSICURATIVI – D.LGS. 9/04/2008 n. 81 E D.M. 18/03/1996, COME

COORDINATO CON LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONI INTRODOTTE

DAL D.M. 6 GIUGNO 2005.

L'Appaltatore assume, per tutta la durata del contratto, per quanto di propria competenza, la veste legale di "gestore dell'impianto" con le relative facoltà ed obbligazioni.

Egli è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile delle procedure relative alle attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali, la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso delle strutture sportive, dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in affidamento.

L'Appaltatore esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante da:

a) il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso Appaltatore ed il personale da lui impiegato per i lavori e la gestione, che non è mai configurabile come rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato;

b) il regolare utilizzo pubblico dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del numero di persone che, ai sensi di legge, possono avere accesso ad esso, l'incolumità delle persone medesime e, per quanto di propria competenza, l'ordine pubblico e la sicurezza degli impianti anche tecnologici dati in affidamento;

c) la realizzazione di opere di miglioria di cui all'art. 11.

L'Appaltatore assume la funzione di "datore di lavoro" in relazione alle risorse umane operanti nella struttura ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. "b" del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (per quanto applicabile).

L'Appaltatore, ove provvisto di personale dipendente addetto all'impianto, è obbligato a fornire mensilmente la Stazione Appaltante copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali relativi agli addetti di cui al presente articolo. Tali copie saranno determinanti per la liquidazione della somma annua.

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare nella esecuzione dell'affidamento tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli operatori, dell'utenza e di chiunque altro, e per non arrecare danni a beni pubblici e privati, sollevando esplicitamente e nella forma più completa, la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

L'Appaltatore risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, precisandosi che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati e ciò senza diritto a compensi.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo ed unico responsabile.

A tal fine l'Appaltatore dovrà essere disponibile all'atto dell'accettazione del contratto, a presentare polizza assicurativa riferita specificamente alla gestione dell'impianto ottenuto in affidamento, valida per tutto il periodo dell'affidamento medesimo e stipulata con primaria compagnia di Assicurazione, avente un massimale di responsabilità civile verso terzi non inferiore a Euro 3.000.000,00 UNICO (tremilioni) per sinistro, per persona e per danni alle cose. Detto importo

dovrà essere rideterminato periodicamente, ove richiesto dalla Stazione Appaltante

adeguandoli a nuovi valori, senza che l'Appaltatore possa opporsi.

La polizza dovrà prevedere:

✓ che gli atleti con il loro staff (allenatori, massaggiatori, medici, dirigenti sportivi etc.) siano terzi tra di loro almeno per le lesioni personali previste dall'art. 583 del Codice Penale;

✓ che abbiano la qualifica di terzi: il personale addetto agli impianti, il personale addetto al soccorso e alla sicurezza, le forze dell'ordine, gli addetti al servizio stampa/radio/televisione e in generale tutto il personale addetto alla gestione e realizzazione dell'evento presente nell'impianto.

Nel caso di affidamento pluriennale e di polizza annuale, essa andrà rinnovata obbligatoriamente prima della scadenza e periodicamente depositata in copia presso la Stazione Appaltante durante tutto il periodo dell'affidamento. Detta polizza dovrà assicurare esplicitamente anche i propri aderenti che prestano tale attività di gestione contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento di tale attività.

La copertura assicurativa è elemento essenziale del contratto di affidamento dell'impianto e i relativi oneri sono integralmente a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore per l'uso e l'esercizio dell'impianto dovrà attenersi a quanto previsto dal D.M. 18 marzo 1996 (come coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005) e dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. (per quanto applicabile), oltre alle eventuali prescrizioni della C.P.V.L.P.S. o della C.C.V.L.P.S. - VV.F. - A.U.S.L. o altro ente preposto (**ALLEGATO 7**).

In particolare con riferimento al D.M. 18 marzo 1996, come coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005 e s.m.i., il gestore avrà l'obbligo di ottemperare, a seconda della tipologia dell'impianto e delle

manifestazioni che vi si svolgono, a quanto previsto dall'art. 19 e dall'art. 12

(Manifestazioni occasionali).

Eventuali criticità riscontrate vanno immediatamente segnalate, in forma scritta, alla Stazione Appaltante.

Spetta all'Appaltatore tutta la sorveglianza, tutte le verifiche ed i controlli, tutti i collaudi e le eventuali sostituzioni dei presidi antincendio costituiti da estintori, idranti e naspi, oltre alla manutenzione ordinaria e a quant'altro espressamente previsto dalle norme a carico dell'Appaltatore.

In particolare spetta all'Appaltatore:

1. controllo semestrale, revisioni e collaudi degli estintori secondo norme vigenti;
2. controllo semestrale ed annuale con prova di portata, revisioni e collaudi degli idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo;
3. controllo semestrale ed annuale, revisioni e collaudi, delle alimentazioni idriche speciali degli impianti antincendio se presenti (gruppi di pompaggio, ecc.);
4. controllo semestrale ed annuale degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo, se presenti;
5. controllo semestrale delle porte tagliafuoco;
6. controllo semestrale delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;
7. controllo mensile ed annuale del gruppo elettrogeno, se presente;
8. controllo semestrale cabina elettrica, se presente;
9. controllo semestrale gruppo batterie tampone, se presente;
10. controllo semestrale del pulsante di sgancio attività, se presente;
11. controllo semestrale dei pulsanti di allarme incendio ecc., se presenti;

- | | |
|---|---|
| 12. | controllo semestrale impianto rivelazione gas, se presente; |
| 13. | controllo semestrale impianto rivelazione fumo, se presente; |
| 14. | controllo semestrale impianto di comunicazione sonora di allarme, se presente; |
| 15. | controllo semestrale impianto campane allarme, se presente; |
| 16. | controllo semestrale dell'impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione, se esistenti; |
| 17. | controllo semestrale delle luci di emergenza; |
| 18. | controllo semestrale dell'impianto chiamata disabili; |
| 19. | controllo semestrale impianto evacuatori fumo e calore, se presente; |
| 20. | controllo semestrale della segnaletica di sicurezza; |
| 21. | controlli di quant'altro sia predisposto per la sicurezza in genere sia dal punto di vista antincendio e primo soccorso secondo le norme vigenti compreso quelle specifiche del C.O.N.I. e delle varie Federazioni Sportive Nazionali in relazione alle discipline praticate nell'impianto gestito. |
| Spettano inoltre all'Appaltatore sempre ed in ogni caso le seguenti sorveglianze quotidiane e/o preliminari alle manifestazioni sportive o extrasportive come indicato: | |
| ✓ | degli estintori, degli idranti e dei naspi antincendio; |
| ✓ | degli impianti di spegnimento, se presenti; |
| ✓ | delle porte tagliafuoco e delle porte di uscita di sicurezza e di esodo; |
| ✓ | del pulsante di sgancio attività, se presente; |
| ✓ | del pulsante di sgancio energia elettrica o interruttore generale; |
| ✓ | dei pulsanti di allarme incendio ecc., se presenti; |
| ✓ | dell'impianto di comunicazione sonora, se presente; |
| ✓ | dell'impianto campane allarme, se presente; |

- ✓ dell'impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione, se esistenti;
- ✓ delle luci di emergenza e della segnaletica di sicurezza;
- ✓ dell'impianto gas ecc., se presente;
- ✓ del rispetto dei divieti di sosta in prossimità di accessi ai mezzi di soccorso e porte di uscite di sicurezza ed esodo;
- ✓ rispetto delle condizioni di sicurezza durante i lavori di taglio e saldatura ed uso fiamme libere;
- ✓ la sorveglianza per il mantenimento di ordine e pulizia presso depositi, ripostigli.

Rimane di competenza della Fondazione:

- ✓ controllo periodico dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei differenziali in base al D.P.R. 462/2001 e seguenti.

Per ogni controllo e sorveglianza il gestore o suo delegato, per i casi stabiliti dalla legge, firmerà apposito registro con cui attesterà che quanto controllato e sorvegliato risulta in ordine sia ad inizio che a fine orario di gestione o manifestazione segnalando eventuali difformità alla Stazione Appaltante.

La ricarica di estintori di qualsiasi tipo, scaricati per atto vandalico, è completamente a carico dell'Appaltatore, salva l'individuazione della responsabilità di altri soggetti.

Sempre limitatamente all'ambito del presente affidamento, l'Appaltatore dovrà nominare il Responsabile tecnico addetto alla sicurezza e la squadra di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso), come da specifico Piano; detta squadra dovrà comunque essere costituita sempre in numero non inferiore a due persone e comunque nel numero indicato dalla C.P.V.L.P.S. o dalla C.C.V.L.P.S. (nei casi in cui applicabile).

Nel caso di impianti sportivi dotati di LICENZA DI AGIBILITA' ex art. 80 T.U.L.P.S.,

L'Appaltatore si impegna a far sì che gli ADDETTI ALLA VIGILANZA ANTINCENDIO, in numero sempre non inferiore a 2 [due] persone, che presteranno servizio durante le manifestazioni e gare con presenza di pubblico, siano in possesso dello specifico attestato di idoneità tecnica a svolgere le mansioni di addetto alla vigilanza antincendio in locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, come previsto dal D.M. 22 febbraio 1996, n. 261 e dalla Legge 28 novembre 1996, n. 609. Se l'Appaltatore non dispone di personale munito dell'attestato richiesto si potrà avvalere di un service, comunicando tale decisione alla Fondazione.

L'Appaltatore – per quanto di propria competenza – si assume ogni onere in relazione alla completa applicazione ed al rispetto del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, del D.M. 18 marzo 1996 e del D.M. 10 marzo 1998 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora, per l'adeguamento si rendano necessarie modifiche sostanziali alle strutture e agli impianti, con eccezione di quanto di spettanza dell'Appaltatore, previa richiesta specifica di quest'ultimo e successiva verifica dei competenti uffici comunali, la Stazione Appaltante si assumerà l'onere di eseguire tali opere nell'ambito dei programmi tecnici e finanziari, liberando l'Appaltatore da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore si assume l'onere di porre in atto tutte le misure precauzionali e gestionali atte ad impedire che da eventuali carenze possano derivare danni ed infortuni.

All'inizio di ogni stagione sportiva l'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Stazione Appaltante una specifica Relazione Tecnica annuale, riportante l'estratto del registro delle verifiche e dei controlli periodici di cui all'art. 19 del D.M. 18.03.1996; in tale relazione l'Appaltatore dovrà inoltre indicare il cronoprogramma delle

manutenzioni, delle sorveglianze e dei controlli periodici agli impianti, di propria spettanza, da effettuare nel corso della nuova stagione sportiva; la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di istituire uno specifico registro, complementare al registro dei controlli periodici previsti dalla vigente legislazione, contenente il monitoraggio degli interventi di spettanza dell'Appaltatore.

In caso di accertato pericolo per la incolumità delle persone l'Appaltatore provvederà immediatamente a sua cura e spese ai necessari transennamenti e/o limitazioni e provvedimenti temporanei per il pubblico, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante fino a che il pericolo non sia stato rimosso.

L'Appaltatore dovrà predisporre in caso di necessità un servizio idoneo a far fronte, con le necessarie professionalità tecniche e adeguati mezzi, all'esecuzione di interventi urgenti ed improvvisi, per consentire comunque, nei limiti del possibile, la prosecuzione dell'attività in tutta sicurezza.

ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le imposte e tasse e le spese relative conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la registrazione.

ART. 20 – ACCERTAMENTI PRELIMINARI

La Stazione Appaltante si riserva nel caso di estrema urgenza di procedere all'affidamento nelle more degli accertamenti previsti dall'art. 80, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalla normativa antimafia indicate nel D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., specificandosi che i pagamenti effettuati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore sono sottoposti a condizione risolutiva e pertanto l'Appaltatore sarà tenuto a restituire quanto erogato, qualora risulti che lo stesso non sia in regola con la disciplina antimafia. In caso contrario, la Stazione Appaltante, oltre a rivalersi sulla cauzione, provvederà giudizialmente al recupero

delle somme.

ART. 21 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono richiamate le norme di cui ai RR.DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n. 827, al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabili e al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., oltre a quanto stabilito dal Codice Civile.

ART. 22 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, li

La Stazione Appaltante _____

L'Appaltatore _____